

ALLEGATO 2

SCHEMA

CONTRATTO ASI N.

Codice Identificativo Gara (CIG) 4463572024

“Opere e forniture necessarie all’allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree comuni e delle zone adibite a Servizi Sociali della nuova Sede ASI di Tor Vergata”

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal,

e

..... - (d'ora innanzi indicata come Contraente) con sede legale in, Via (c.a.p.), con capitale sociale di €..... interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di n. - partita IVA n., CF rappresentata da....., nella sua qualità di

Il presente Contratto consta:

- di articoli, per complessive n. pagine;
- di un Capitolato Tecnico, per complessive n. pagine.

INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del Contratto
ART. 3	Corrispettivo
ART. 4	Luogo e tempi di consegna
ART. 5	Modalità di pagamento
ART. 6	Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
ART. 7	Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 8	Cauzione definitiva
ART. 9	Subappalto del contratto
ART. 10	DUVRI
ART. 11	Organizzazione dell'ASI
ART. 12	Organizzazione del Contraente
ART. 13	Obblighi del Contraente
ART. 14	Sospensione dell'esecuzione del contratto
ART. 15	Divieto di modifiche del contratto da parte del Contraente
ART. 16	Eccezioni del Contraente
ART. 17	Varianti introdotte dall'ASI
ART. 18	Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali ed assistenziali
ART. 19	Verifica di conformità
ART. 20	Verifica di conformità in corso di esecuzione
ART. 21	Certificato di verifica di conformità
ART. 22	Garanzia
ART. 23	Responsabilità per danni e riservatezza
ART. 24	Penali
ART. 25	Recesso unilaterale
ART. 26	Clausola risolutiva espressa
ART. 27	Esecuzione in danno

ART. 28	Responsabilità per danni
ART. 29	Legge applicabile, definizione delle controversie e foro competente
ART. 30	Oneri fiscali
ART. 31	Trattamento dati e riservatezza

PREMESSE

- a. l'ASI ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per le "Opere e forniture necessarie all'allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree comuni e delle zone adibite a Servizi Sociali della nuova Sede Asi di Tor Vergata";
- b. il bando della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato in data XXX sulla GUCE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX;
- c. il _____ è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente punto a) come da Decreto XXX del XXX;
- e. pertanto in data odierna è stipulato fra l'ASI e il Contraente il Contratto per le "Opere e forniture necessarie all'allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree comuni e delle zone adibite a Servizi Sociali della nuova Sede ASI di Tor Vergata".

ARTICOLO 1

NATURA DELLE PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto d'appalto ha per oggetto le "Opere e forniture necessarie all'allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree comuni e delle zone adibite a Servizi Sociali della nuova Sede ASI di Tor Vergata".
2. Il Contraente si impegna ad effettuare quanto in oggetto a tutte le condizioni, quantità e modalità stabilite e accettate nel disciplinare di gara, nel bando di gara, nel capitolato tecnico, nei suoi allegati e nell'offerta presentata all'ASI. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono sua

parte integrante e sostanziale e si ritengono visionati ed accettati dal Contraente con la sottoscrizione del contratto.

3. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d'opera, lavori, mano d'opera, facchinaggi, traslochi, montaggi, smaltimento imballi e quant'altro necessario in modo da dare i vari elementi di arredo e attrezzatura completi di ogni loro parte, montati a regola d'arte e funzionanti.
4. Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica. Il Contraente dovrà fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi alle caratteristiche ed al funzionamento dei beni forniti e di eventuali parti complesse connesse, compresi eventuali aggiornamenti.
5. Per le caratteristiche generali o per quanto non specificato nelle singole voci, o nei capitolati tecnici, il Contraente dovrà attenersi alle sottoriportate indicazioni generali, che sono da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili:
 - a) i materiali dei beni forniti dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica, ed a quanto risultante dalla campionatura presentate in sede di gara; i colori delle attrezzature e dei singoli elementi di arredo nonché la forma ed i materiali non campionati, dovranno essere presentati al DEC, per la verifica della corrispondenza a quanto offerto, prima della fornitura degli stessi;
 - b) sono da ritenersi compresi nelle operazioni di montaggio gli eventuali aggiustaggi laterali al fine di adattare impianti e mobili, perfettamente, allo spazio disponibile fra le tramezzature del locale o in nicchie. Tali aggiustaggi dovranno avere aspetto forma e tipologia delle ante e

comunque rientrare nella stessa tipologia costruttiva degli arredi;

c) negli oneri contrattuali è compreso ogni spesa e rischio per trasporto e lo scarico del materiale sul luogo dell'esecuzione, la custodia, il trasferimento e l'installazione nei locali di riferimento, ivi inclusa ogni eventuale necessità di predisporre/utilizzare idonea attrezzatura di sollevamento e posa;

d) durante l'esecuzione del contratto il Contraente è tenuto a proteggere i beni forniti per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E' a carico del Contraente l'onere della pulizia giornaliera dei locali e di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto in discarica e l'assunzione dei relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio, nonché la pulizia finale dei locali oggetto dell'intervento.

e) i beni/materiali forniti/impiegati, ove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere muniti di idonea certificazione .

6. L'ASI si riserva di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 art. 57 comma 3 lett b) della facoltà di ampliamento della fornitura delle postazioni di lavoro (vedi "Lista delle categorie di lavori e forniture") nel limite massimo di n. 120 postazioni di lavoro ed arredi per 2 sale riunioni da 10 posti, per un importo complessivo di € 111.890,00.

ART. 3

CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro _____ (_____/00) al netto degli oneri fiscali e di cui euro _____ quali oneri per la sicurezza..
2. Le quantità ed i prezzi unitari delle attrezzature e degli elementi d'arredo sono indicate nell'offerta a prezzi unitari (allegato "Lista delle categorie di lavori e forniture").
3. Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi che il Contraente è chiamato a sostenere per la corretta fornitura ed installazione di quanto in oggetto e per l'espletamento di tutti gli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla documentazione di gara e dall'offerta presentata.
4. L'ASI corrisponderà al Contraente l'importo fisso risultante dall'offerta economica presentata senza alcun incremento di sorta.
5. Formano altresì parte delle prestazioni d'appalto, ove richiesto, la revisione e la ricollocazione in opera di attrezzature ed arredi di proprietà dell'ASI, da integrare con i dovuti accorgimenti, con la nuova fornitura.

ART. 4

LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

1. Il luogo di consegna è presso la nuova sede dell'ASI, in Roma, via del Politecnico s.n.c.;
2. L'inizio delle attività è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (vedi successivo art. 11 comma 2) entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con il Contraente. In

particolare il verbale di avvio dell'esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui si svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Contraente dall'ASI per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. I beni devono essere realizzati/consegnati e montati dal Contraente entro i termini di seguito indicati e decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto:.....
- (Il termine sopraindicato corrisponde a quello indicato dal Contraente all'interno dell'offerta economica per l'attribuzione del punteggio relativo al fattore ponderale "Riduzione dei tempi di consegna").
5. I termini di cui al comma 4 si intendono comprensivi di tutti gli adempimenti che il Contraente è chiamato a svolgere prima della concreta messa in produzione dei beni. Pertanto, ritardi nella produzione della documentazione richiesta o nell'espletamento

delle attività prodromiche alla messa in produzione dei beni, imputabili al Contraente, non impediranno il decorso del termine utile per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.

6. A ultimazione delle attività previste dal presente Contratto, il DEC emetterà il “Certificato di Ultimazione dei Lavori”, dopo che il Contraente gli avrà comunicato il completamento dei lavori e delle forniture. Detto certificato sarà redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dal Contraente; copia conforme può essere rilasciata a quest'ultimo, se richiesto.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'importo di cui all'art. 3 del presente contratto sarà corrisposto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
2. Si procederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla ricezione delle rispettive fatture e previa acquisizione, da parte dell'ASI, di un DURC regolare. Il successivo art. 6, a cui si rinvia, disciplina le modalità di tutela dei lavoratori e le conseguenze sui pagamenti al Contraente in caso di riscontro da parte di ASI di irregolarità contributive e retributive.
3. Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

4. Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'offerta economica presentata. I prezzi si intendono dunque offerti dal Contraente in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.
5. Le fatture emesse dal Contraente dovranno sempre riportare il codice identificativo di gara CIG acquisito dall'ASI.

ART. 6

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. Sono a carico del Contraente gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.

ART. 7

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Obblighi del Contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:
 - a) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
 - b) E' altresì fatto obbligo al Contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, di inserire, nei contratti stipulati con i subcontraenti e i fornitori, apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i..Per quanto concerne i subcontraenti e i fornitori, è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati nel caso di subcontraenti ed estratto dei contratti nel caso dei fornitori, che evidenzi l'inserimento di detta clausola.

- c) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
- d) Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.
- e) Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).
- f) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 8

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Contraente, a proprie spese, dovrà costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dall'ASI nella relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti secondo le modalità previste dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006.
2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00% (dieci per cento) dell'importo contrattuale salvo quanto stabilito dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
3. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

(Qualora richiesto in sede di offerta)

ART. 9

SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

1. Il Contraente è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il Contraente ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che intende subappaltare le seguenti attività:

3. L'importo complessivo dei servizi subappaltati è pari a €..... e quindi resta entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il Contraente all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che intende subappaltare;
 - b) che il Contraente provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'ASI almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'ASI, il Contraente trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;
 - d) che non sussista nei confronti del subappaltatore nessuno degli stati ostativi previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
5. Il Contraente rimane unico responsabile nei confronti dell'ASI per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
6. Poiché l'ASI non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo al Contraente di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla

presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.

7. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

OPPURE

(Qualora non richiesto in sede di offerta)

ART. 9

DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

1. Il Contraente è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il subappalto è vietato.

ART. 10

DUVRI

1. Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 l'ASI ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che, per quanto materialmente non allegato, si ritiene visionato ed accettato dal Contraente con il perfezionamento del contratto, oltre che con separata sottoscrizione.

ARTICOLO 11

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

1. L'ASI si avvarrà di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che si interfacerà con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle

normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, assicurerà il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell'ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

2. L'ASI, entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto, su proposta del RUP, nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al capitolato tecnico e agli altri allegati. Il DEC potrà intervenire ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, con i seguenti compiti:

- verificare che le attività siano state sviluppate/eseguite/gestite secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza;
- rapportarsi con il Responsabile del Contratto indicato dal Contraente;
- dare avvio all'esecuzione del contratto a seguito della sottoscrizione dello stesso;
- emettere il "Certificato di Ultimazione dei Lavori", a conclusione delle attività;
- accertare la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità;
- esprimere il proprio parere in merito agli eventuali inadempimenti, inviandolo per iscritto al RUP;

- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli relativi a: sospensione delle attività e risoluzione del contratto inviandoli per iscritto al RUP.

ARTICOLO 12

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

1. Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile del Contratto, per l'intera durata del Contratto, che assume la funzione di "interfaccia" del RUP e del DEC ASI e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione e delle attività nei riguardi dell'ASI.
2. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile del Contratto del Contraente e si intenderanno come validamente effettuate al Contraente ai sensi e per gli effetti di legge.
3. Le comunicazioni tra il Responsabile del Contratto e ASI, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta. L'ASI si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile del Contratto o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che il Contraente possa sollevare obiezioni.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente:

1. è responsabile dell'esatto adempimento e della perfetta esecuzione del contratto;

2. garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il DEC nominato dall'ASI secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dall'ASI;
3. riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia dell'ASI, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata l'ASI stessa;
4. si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
5. si impegna a mantenere indenne l'ASI in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
6. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

7. è obbligato a comunicare tempestivamente all'ASI ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura industriale e negli organismi tecnici ed amministrativi;
8. si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio dell'ASI non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
9. si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al DEC nominato dall'ASI;
10. si impegna ad assoggettarsi, rendendone indenne l'ASI, a tutti gli oneri conseguenti all'eventuale contemporanea presenza sul luogo di esecuzione delle operazioni di montaggio di più imprese;
11. si impegna a comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. Si impegna, altresì, a contattare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dell'ASI in modo da essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il Contraente, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi derivanti da interferenza, si impegna ad attuare gli interventi previsti nel DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze). Il DUVRI potrà essere aggiornato con modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, ma esclusivamente, al termine della gara e su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Eventuali sanzioni

per inadempienze della disciplina legislativa in materia sono ad esclusivo carico del Contraente, salva in ogni caso la facoltà dell'ASI di applicare le penalità previste nel presente Capitolato.;

12. si impegna a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del contratto;
13. ha l'obbligo di comunicare con nota scritta la conclusione delle operazioni di fornitura e posa in opera degli arredi all'ASI; le operazioni di fornitura e installazione si intendono terminate quando tutti i beni sono stati consegnati, montati, assemblati, collocati correttamente nei rispettivi locali indicati nelle planimetrie nonché quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi e alla pulizia completa dei locali stessi.

ART. 14

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP, a seguito anche del parere del DEC, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali. È inoltre ammessa la sospensione negli altri casi previsti dall'art. 308 del DPR 207/2010.
3. Il DEC, con l'intervento e la sottoscrizione del referente del Contraente o di un legale rappresentante di quest'ultima, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno

determinato l'interruzione specificando le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri in capo all'ASI, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale è inviato al RUP in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del DEC non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal referente del Contraente ed inviato al RUP in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data di sua redazione. Nel verbale di ripresa il DEC indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 15

DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Contraente, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 17.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Contraente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal DEC.

ART. 16

ECCEZIONI DEL CONTRAENTE

1. Nel caso in cui il Contraente ritenga che le disposizioni impartite dall'ASI siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dai capitolati e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, dovrà presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al DEC nominato dall'ASI.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'ASI ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s'intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 17

VARIANTI INTRODOTTE DALL'ASI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 311 del DPR 207/2010, l'ASI può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal RUP in fase di esecuzione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. In ogni caso il Contraente ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASI e che il DEC del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Contraente maggiori oneri.

ART. 18

SICUREZZA DEL LAVORO, OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

1. Il Contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.
2. Il Contraente è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'ASI, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all'esecuzione del contratto che dei dipendenti dell'ASI e dei terzi. Il Contraente si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso dei beni forniti. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
3. Il Contraente dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente al DEC eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.

4. Il Contraente è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto all'ASI che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
5. Il Contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
6. Il Contraente si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
7. Il Contraente è obbligato a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
8. I suddetti obblighi vincolano il Contraente anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
9. Il Contraente, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine dell'ASI.

ART. 19

VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al DEC, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. L'ASI si riserva la facoltà di affidare le operazioni di verifica di conformità ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica adeguata in relazione all'oggetto del contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale.
4. La verifica di conformità è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale. Del prolungarsi delle operazioni rispetto a detto termine e delle relative cause il DEC trasmette formale comunicazione al Contraente e al RUP in fase di esecuzione, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP in fase di esecuzione, assegna

un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone all'ASI la decadenza dell'incarico.

5. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il DEC fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il Contraente affinché possano intervenire.
6. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il DEC ritenga necessari.
7. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità
 - b) il giorno della verifica di conformità;
 - c) una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
 - d) i rilievi fatti dal DEC, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti;
 - e) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - f) la sottoscrizione di tutti i soggetti intervenuti.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Contraente che dovrà mettere a disposizione del DEC i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle. Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tale obbligo, il DEC dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo contrattuale o dalla cauzione definitiva.

9. Il DEC provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui il Contraente ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali ulteriori indicazioni date alla stessa in fase esecutiva. Sulla base di quanto rilevato, il DEC indica se le prestazioni sono o meno certificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, certificabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al Contraente, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata da inviare al RUP, il DEC espone il proprio parere sulle eventuali contestazioni del Contraente e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 20

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

3. L'ASI si riserva la facoltà di procedere, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione.
4. Il DEC, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica il Contraente. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale.
5. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al RUP in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione

contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

ART. 21

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il DEC rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che il Contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità
2. E' fatta salva la responsabilità del Contraente per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di conformità è confermato dal RUP in fase di esecuzione.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Contraente, la quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma il Contraente può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Il DEC riferisce al RUP in fase di esecuzione sulle contestazioni fatte dal Contraente al certificato di verifica di conformità.

6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Contraente a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 22

GARANZIA

1. Il Contraente garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto siano nuovi di fabbrica, possiedono le caratteristiche stabilite dal presente capitolato, dai rispettivi capitolati tecnici, dall'offerta tecnica presentata, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato utilizzo degli stessi e di mantenere l'ASI indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
2. Il Contraente è tenuto a prestare garanzia sui prodotti forniti, a prescindere che essi siano realizzati dal Contraente stesso o da Imprese terze, per un periodo non inferiore a mesi dalla data di ultimazione della fornitura attestata dal certificato di verifica di conformità .
3. Durante questo periodo di garanzia il Contraente ha l'obbligo di intervenire per l'eliminazione, a propria cura e spese, dei difetti o malfunzionamenti degli articoli forniti e dipendente da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati.
4. L'intervento dovrà essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo all'ASI, entro 2 (due) giorni dalla lettera, fax o e-mail di notifica dell'inconveniente rilevato con invito ad intervenire e potrà riguardare, a titolo di esempio:

- a) sostituzione delle parti di ricambio e/o di componenti che risultino difettosi o danneggiati per malfunzionamento attribuibile al prodotto o alla sua installazione;
 - b) sostituzione dell'intero articolo qualora non sia possibile procedere alla riparazione;
 - c) fornitura di un articolo "di cortesia" qualora la riparazione o la sostituzione necessiti di un periodo superiore a 7 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il Contraente è tenuta ad intervenire.
5. In caso di ritardo nell'intervento o di mancato intervento, l'ASI ha facoltà di provvedere alle riparazioni necessarie tramite altra Impresa, con addebito del relativo importo al Contraente inadempiente senza che ciò possa comportare la cessazione della garanzia.
6. Il Contraente deve garantire la disponibilità di ricambi originali per la riparazione della fornitura per il periodo minimo di anni 2 (due) decorrenti dal certificato di verifica di conformità.
7. L'esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa della fornitura non esonera il Contraente dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità.
8. Il Contraente, oltre a garantire da vizi i beni oggetto della fornitura, e garantisce altresì specificatamente l'ASI contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'ASI per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

ART. 23

RESPONSABILITA' PER DANNI E RISERVATEZZA

1. Il Contraente solleva l'ASI da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'ASI, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il Contraente è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'ASI o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. Il Contraente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
3. Il Contraente è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'ASI.

ART. 24

PENALI

1. Le attività debbono essere ultimate entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 4.4. In caso di ritardo si applicherà la penalità di cui al successivo comma 5.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il DEC chiede, con nota scritta, il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dal Contraente entro e

non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione.

3. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte al Contraente entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonera il Contraente dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. L'ASI, qualora decidesse di trattenere ugualmente i beni, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento o riparazione gratuita degli arredi. Qualora l'ASI decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, il Contraente dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite, fino alla sostituzione i beni potranno essere liberamente utilizzati dall'ASI senza oneri aggiuntivi.
4. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in fase di esecuzione in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
5. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, l'ASI potrà irrogare, previa contestazione al Contraente, una penale pari all'1% dell'importo per ogni settimana di ritardo sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori, fino ad un massimo del 10% dell'importo concordato.
6. Il Contraente è sottoposto all'applicazione della penale di cui al precedente comma anche quando effettua la consegna, il

montaggio e lo smaltimento degli imballi, in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione dei beni forniti, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento del funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili all'ASI), e se ciò comporta l'impossibilità per l'ASI di usufruire degli stessi. Superato il termine delle 10 settimane di ritardo, l'ASI potrà procedere alla rescissione in danno del contratto incamerando la fideiussione richiesta in contratto.

7. Eventuali lavori/forniture non eseguiti in tale termine, saranno completati a cura dell'ASI, ma a spese del Contraente; saranno a carico di quest'ultimo anche le spese dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti non forniti e/o completati;
8. Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei nominativi del Direttore Tecnico e del Responsabile della sicurezza sarà applicata una penale pari ad euro 200 al giorno.
9. Per quelle lavorazioni non accettate dal DEC la ditta affidataria dei lavori provvederà a rimuoverle ed a rifarle entro tre giorni dalla loro contestazione, superato tale termine sarà applicata una penale pari a 200 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.
10. Al termine delle lavorazioni la ditta affidataria consegnerà alla Direzione Lavori disegni as built e relazioni descrittive. Per ogni giorno di ritardo nella consegna di tali documentazioni sarà applicata una penale pari a 200 euro al giorno.

11. In caso di tenuta disordinata del cantiere e/o per carenza di pulizia, sarà applicata una penale pari ad euro 200 per ogni inadempienza rilevata e verbalizzata.
12. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi l'ASI potrà procedere alla risoluzione totale o parziale del contratto per grave inadempimento e disporre l'esecuzione in danno nei confronti del Contraente.
13. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva salva in ogni caso la facoltà per l'ASI di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
14. Le penalità di cui sopra verranno notificate al Contraente dal RUP tramite contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione le penalità si intenderanno accettate.

ART. 25

RECESSO UNILATERALE

1. L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R.. con un preavviso, non inferiore ai venti giorni.
2. Trascorso il periodo di preavviso l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate e prenderà in consegna i lavori, le attività

eseguite effettuando la verifica di conformità anche ai fini della determinazione del corrispettivo da determinare conformemente alle previsioni di cui all'art. 134 del Dl.gs. 163/06 e ss.mm.ii.

ART. 26

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'ASI e il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente contratto e nelle disposizioni di legge, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. sospensione dell'esecuzione del contratto da parte del Contraente senza giustificato motivo;
 - b. gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
 - c. verificarsi di situazioni di conflitto di interesse del Contraente e valutate come tali e adeguatamente motivate dall'ASI;
 - d. venir meno in capo al Contraente, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
 - e. cessazione, concordato preventivo o fallimento del Contraente, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questa;

- f. *sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all'R.T.I., fatto salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;*
 - g. cessione del contratto in violazione dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006;
 - h. per motivi di pubblico interesse;
 - i. inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - j. mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Contraente riconosce all'ASI il diritto di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.
 3. Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile quando nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine (non inferiore a 15 giorni) entro il quale il Contraente si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
 4. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'ASI si riserva la facoltà di far subentrare nell'esecuzione del contratto, il concorrente secondo classificato.

5. A carico del Contraente grava anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dall'ASI per assicurare l'esecuzione del contratto.
6. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.

ART. 27

ESECUZIONE IN DANNO

1. Nelle eventualità di cui all'articolo precedente, salvo il diritto dell'ASI al risarcimento del danno, al Contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'ASI.
2. In caso di inadempimenti addebitabili al Contraente l'ASI ha, inoltre, la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per il risarcimento del danno subito.

ART. 28

RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il Contraente solleva l'ASI da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'ASI, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il Contraente è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'ASI o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della

propria estraneità al fatto. Il contraente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.

ART. 29

LEGGE APPLICABILE , DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.
2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del Foro di Roma.

ART. 30

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo e di registro relative al presente contratto sono a carico del Contraente.
2. Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

ART. 31

TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo. Il Contraente garantisce l'assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni, riguardanti l'ASI, il suo personale e le sue attività, di cui venisse a conoscenza in conseguenza dell'instaurazione del rapporto contrattuale.

Luogo e data, _____

IL CONTRAENTE

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
